



**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE III CIVILE – ESECUZIONI**

Il Giudice dell'Esecuzione,

-visti gli atti della procedura esecutiva immobiliare di cui in epigrafe;

-vista, in particolare, l'informativa del professionista delegato alle operazioni di vendita, Dott. Alfredo Ravo, depositata telematicamente il 7 luglio 2015;

-ritenuto che le operazioni di vendita debbano proseguire con almeno altri due esperimenti, entrambi **esclusivamente senza incanto** (D.L. n. 83/2015 convertito nella L. n. 132/2015), all'ultimo prezzo ulteriormente ribassato di un **decimo** e, qualora si debba procedere al secondo esperimento, di un altro **decimo** e che negli avvisi di vendita debba essere indicato, oltre al prezzo a base d'asta, **l'ammontare dell'offerta minima**, non inferiore di un quarto rispetto al prezzo a base d'asta ottenuto applicando gli anzidetti ribassi ulteriori;

-ritenuto inoltre che debba restare ferma la pubblicità già stabilita nell'ordinanza di delega, con esclusione della soppressa affissione all'albo e della pubblicità aggiuntiva tramite la diffusione di volantini (c.d. servizio *postal target*) e di quant'altro alla medesima connesso (pubblicazione sulla rivista Aste Giudiziarie, ecc.);

-ritenuto ancora che, allo scopo di realizzare una pubblicità più economica e al contempo più efficace rispetto al servizio *postal target*, debba essere altresì disposta l'apposizione in prossimità del vano di ingresso dell'immobile o, qualora si tratti di appartamento in condominio, in prossimità dell'ingresso del fabbricato e previo avviso al relativo amministratore, di un cartello recante la scritta "VENDESI", con la specificazione che trattasi di vendita giudiziaria e con un recapito telefonico del custode, il quale provvederà a periodici accessi per vigilare sull'eventuale sua rimozione;

-ritenuto che occorra in ogni caso integrare il fondo spese,

**p. q. m.**

1) dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita secondo le indicazioni di cui in parte motiva, astenendosi dal richiedere la pubblicità aggiuntiva tramite il servizio *postal target* e gli ulteriori servizi collegati;

2) assegna al delegato un'integrazione del fondo spese di € 1.500,00 che pone a carico del creditore bancario procedente.

Si comunichi.

Milano, 5 ottobre 2015

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott. Roberto Angelini

